

COMUNE DI BEVAGNA
Provincia di Perugia

ORIGINALE

Registro Generale n. 15

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 15 DEL 16-02-2012

<p>Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</p>

L'anno duemiladodici addì sedici del mese di febbraio, il Sindaco **POLTICCHIA ANALITA:**

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo. 18/08/2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* che attribuisce al Sindaco competenza generale in materia di coordinamento degli orari;

VISTO il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 contenente il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza ed il suo regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

VISTA la legge 25/08/1991, n. 287 in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

VISTI gli artt. 11 e seguenti del decreto legislativo n. 114/1998 e gli artt. 25 e seguenti della legge regionale 03/08/1999, n. 24;

VISTO l'art. 3 del decreto legge n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006, come modificato dall'art. 31, comma 1, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214, secondo il quale *“ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: [...] - d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizi”*;

RITENUTO dover disporre in conseguenza, ovvero revocare le precedenti disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura delle attività commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in contrasto con le suddette nuove disposizioni di legge;

ORDINA

Art. 1 - Commercio al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande

1 - Liberalizzazione degli orari - In tutto il territorio comunale le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31/03/1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25/08/1991, n. 287, non sono tenute al rispetto di orari di apertura e chiusura, né alla chiusura infrasettimanale o nei giorni domenicali e festivi,

2 - Comunicazione e cartelli - Resta confermato l'obbligo di comunicare al Comune - e al pubblico - gli orari ed eventuali turni di chiusura effettuati, mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 114/1998, dell'art. 25, comma 5 della legge regionale 03/08/1999 n. 24 e dell'art. 8, comma 3, della legge n. 287/1991. L'orario scelto può essere variato con cadenza non inferiore a trenta giorni (art. 25, comma 5, legge regionale 24/1999) ed è consentita la scelta di orari differenti nei vari periodi dell'anno o giorni della settimana.

3 - Rispetto dell'orario - Ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge regionale n. 24/1999 e della legge 287/91, il rispetto dell'orario implica il divieto di apertura anticipata o la chiusura posticipata rispetto allo specifico orario scelto e comunicato dall'operatore.

4 - Revoca per inattività - Resta fermo quanto disposto dagli artt. 22 del decreto legislativo 114/98 e 64 del decreto legislativo 59/2010 per le ipotesi di inattività dell'esercizio commerciale o di somministrazione di alimenti e bevande protratta per oltre 12 mesi.

5 - Sgombero dei locali di somministrazione - Limitatamente ai pubblici esercizi di somministrazione, negli orari di chiusura scelti e comunicati, in conformità all'art. 186 del regio decreto n. 635/1931, non deve risultare presente all'interno del locale nessun avventore o comunque soggetto non appartenente all'impresa, ancorché non intento a consumare. In relazione all'obbligo dei pubblici esercizi di effettuare la somministrazione a chi ne fa richiesta, è in facoltà dei relativi titolari di non accettare, a partire da un'ora precedente l'orario di chiusura scelto e comunicato, ordinazioni che implicino tempi di preparazione e consumo oltre i limiti stabiliti.

6 - Festività consecutive - Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998, in caso di più di due festività consecutive, gli esercizi di commercio al dettaglio del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico nel terzo giorno di festività.

7 - Attività interne - Le attività commerciali o di somministrazione svolte, senza ingresso distinto, all'interno di impianti di distribuzione carburanti, rivendite di monopolio, farmacie, cinema, teatri, musei, locali di trattenimento e svago, sale giochi seguono l'orario da questi praticato.

8 - Rumore - Nell'ipotesi di ricorrenti lamentele della popolazione per disturbo causato dal rumore, ingenerato dal comportamento di avventori mediante grida, schiamazzi, sbattimento di portiere ed accensione di motori ecc. , il Sindaco, accertato il fondamento delle medesime, dispone la riduzione dell'orario di chiusura dei pubblici esercizi di una o più ore fino alle ore 24,00 nei casi più gravi, fatta salva l'eventuale responsabilità penale del gestore come chiarito dalla sentenza 24/11/2004 n. 25484 della Cassazione penale.

Art. 2 - Limitazioni per motivi di sicurezza

1 - Esercizi di somministrazione - E' fatta salva la facoltà del Comune di emanare, con eventuale successivo atto ed in conformità a quanto indicato al punto 4 della circolare ministeriale 3644/C del 28/10/2011, per gli esercizi di somministrazione ed attività artigianali del settore alimentare, specifici atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela, specie connesse al consumo di alcolici.

2 - Vendita a domicilio - Per motivi di sicurezza, la vendita a domicilio non può protrarsi oltre le ore 20,00 nel periodo estivo e oltre le ore 18,00 nel periodo invernale.

Art. 3 - Sanzioni

1 - Violazioni in materia di comunicazioni - La violazione agli obblighi di comunicazione al comune ed al pubblico degli orari ed eventuali turni praticati è sanzionata:

- a) per le attività di commercio al dettaglio, ai sensi dell'articolo 22, comma 3 del decreto legislativo 114/1998 e dell'art. 47, comma 2 bis della legge regionale 24/1999, per l'omesso cartello al pubblico e per l'omessa comunicazione al comune;
- b) per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287;

2 - Violazione della chiusura degli esercizi di somministrazione - la violazione dell'obbligo di sgombero dei locali all'orario di chiusura di cui all'articolo 186 del regio decreto 635/1931, è punito ai sensi dell'articolo 221 bis del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto n. 773/1931;

3 - Violazioni dell'ordinanza - Chiunque viola le disposizioni previste dalla presente ordinanza diverse da quanto indicato ai precedenti commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, salvo l'applicazione di specifiche sanzioni previste dalla normativa di riferimento.

6 - Revoca delle precedenti ordinanze

Le ordinanze in materia di orari n. 13 del 10/03/2011 e n. 11 del 25/03/2004 sono revocate.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
D.ssa POLITICCHIA ANALITA